

APE CON VALIDITÀ MASSIMA DI 10 ANNI

AVVISO AI CERTIFICATORI

Il recente D.M. 26.06.2015, pubblicato sulla GU n. 162 S.O. n. 39 de 15.07.2015 e in vigore dal 1° ottobre 2015, prevede, tra l'altro, al comma 3, dell' art. 4 - in conformità alle disposizioni del comma 5, dell'art. 6, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 - che per attestati di prestazione energetica (APE) con validità massima di 10 anni debba essere allegato all'attestato stesso il libretto di impianto e/o di centrale che comprovi il rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo degli impianti tecnici dell'edificio, in particolare degli impianti termici, di cui al D.P.R. n. 74 del 2013. (CFR box)

Dal 1 OTTOBRE 2015 sono in vigore con le nuove linee guida del DM 26.06.2015, "Adeguamento del decreto del Ministero dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.", anche i nuovi format per la certificazione energetica (Appendice B).

Nei nuovi format non è più previsto il campo "NOTE" (9), dove il certificatore inseriva anche indicazioni rispetto alla visione dei libretti di impianto e/o di centrale evitando l'allegazione dei medesimi all'APE.

Ciò premesso, si informano i sigg. certificatori, nel caso di presentazione di APE con validità massima di 10 anni di procedere all'allegazione dei relativi libretti d'impianto e/o di centrale al relativo attestato di prestazione energetica così come da normativa.

Pertanto il presente avviso annulla quello precedentemente pubblicato sul sito della Regione Lazio, "COMUNICAZIONE PER I SOGGETTI CERTIFICATORI – OGGETTO: VALIDITA' ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA".

comma 3 dell' art. 4 del DM 26.06.2015 :

La validità dell'APE Il decreto (art. 4 c. 3) conferma la validità massima decennale dell'APE, in conformità alla disposizione dell'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192; in particolare l'APE ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che riguardi elementi edilizi o impianti tecnici in maniera tale da modificare la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare. La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento previste dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74. Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l'APE decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fine, i libretti di impianto di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 febbraio 2014 e successive modificazioni sono allegati, in originale, in copia cartacea o in formato elettronico, all'APE.